

CAPITOLATO SPECIALE DI GARA PER IL SERVIZIO IN ESCLUSIVA DI DISTRIBUZIONE DEI TITOLI DI VIAGGIO (BIGLIETTI, ABBONAMENTI) e PER LA SOSTA (“GRATTINI”) DELL’AMTAB S.p.A.

PARTE I - OBBLIGHI CONTRATTUALI

ARTICOLO 1) - DEFINIZIONI

Nel seguito verranno utilizzate le seguenti definizioni:

Fornitore quale Impresa appaltatrice;

Azienda quale AMTAB S.p.A.

ARTICOLO 2) - OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto, consiste nella gestione in esclusiva della distribuzione dei titoli di viaggio (biglietti ed abbonamenti) e titoli per la sosta (“grattini”) dell’Azienda.

Le quantità di titoli di viaggio e di sosta sono presunte e non vincolanti ai fini dell’esecuzione del contratto.

ARTICOLO 3) - DURATA DEL SERVIZIO

Due anni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva con facoltà di rinnovo a richiesta dell’Azienda per un periodo di un anno.

Nel caso in cui l’impresa aggiudicataria rifiutasse la stipula del contratto ovvero non comparisse immotivatamente nel giorno fissato per la stipula, l’Azienda avrà facoltà di revocare l’aggiudicazione e di incamerare la cauzione provvisoria, salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di revoca dell’aggiudicazione, l’Azienda potrà aggiudicare il servizio all’impresa classificatasi seconda alle stesse condizioni proposte dalla prima classificata.

L’Azienda, nel rispetto delle norme di legge che in successione di tempo saranno promulgate, si riserva la facoltà di prorogare di un anno il servizio agli stessi patti e condizioni contrattuali oggetto dell’offerta.

L’Azienda avrà il diritto di revocare l’aggiudicazione o rescindere il contratto di servizio, incamerare la cauzione definitiva ed intentare nei confronti del fornitore stesso qualsiasi azione legale per il risarcimento del maggior danno subito anche qualora si verificassero i casi di seguito indicati:

- a) quando il fornitore subappaltasse il servizio in tutto o in parte senza il preventivo consenso, ovvero cedesse in tutto o in parte il contratto;

- b) nel caso di grave ritardo nell'esecuzione del servizio o grave inadempimento nella esecuzione dello stesso ovvero in caso di reiterate violazioni degli obblighi contrattuali assunti dall'aggiudicataria.

Le spese occorrenti per l'eventuale rescissione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico del fornitore.

ARTICOLO 4) - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito secondo le condizioni e le modalità di seguito elencate:

1. Dovrà essere garantita la presenza sul territorio di un numero di rivendite di titoli di viaggio e della sosta convenzionate non inferiore al numero di 380 (trecentottanta) omogeneamente distribuite sul territorio comunale;
2. Comunicazione mensile dell'elenco dei punti vendita titoli di viaggio e sosta convenzionati e delle statistiche di vendita;
3. Utilizzo per la gestione del predetto servizio di un apposito ed efficiente sistema di comunicazione/ricezione e di specifici strumenti hardware adeguati al software applicativo per tutte le operazioni gestionali (carico, scarico, distribuzione, valorizzazioni);
4. Distribuzione puntuale (entro 24 ore dalla richiesta) dei titoli di viaggio e titoli per la sosta presso le rivendite convenzionate, da parte di personale dipendente dall'appaltatore, con consegne nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00, nei giorni feriali, dal lunedì al sabato ed, in caso di particolari eventi e su richiesta dell'Azienda, anche nei giorni festivi;
5. Garanzia del servizio di vendita biglietti presso il box sito in Bari alla Piazza Moro, con l'utilizzo di 1 (una) unità giornaliera (il nominativo della quale dovrà essere comunicato all'Azienda e gradito dalla stessa), dalle ore 08.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00, nei giorni feriali, dal lunedì al sabato ed, in caso di particolari eventi e su richiesta dell'Azienda, oltre che nei giorni festivi anche in orari diversi da quelli concordati ed in postazioni aggiuntive rispetto a Piazza Moro;
6. Impegno a proporre, ad un numero limitato di rivendite convenzionate, su richiesta dell'Azienda e previa selezione delle rivendite stesse con criteri oggettivi di fatturato, distribuzione sul territorio, struttura logistica, il nuovo sistema di rinnovo degli abbonamenti su supporto a microchip, che l'Azienda si riserva di introdurre nel corso del contratto di servizio;
7. Dotazione al personale dipendente del fornitore, impiegato nel servizio in questione, di apposito cartellino di riconoscimento, la denominazione sociale della società che si aggiudicherà il servizio ed il tipo di servizio prestato;
8. Comunicazione e richiesta di autorizzazione all'Azienda da parte del fornitore delle sostituzioni del personale dipendente;
9. Custodia di titoli di viaggio e di sosta sufficiente ad assicurare l'evasione della domanda da parte della rete di vendita, mediante periodico approvvigionamento, presso la tipografia autorizzata. Considerato il valore dei

titoli che potranno essere tenuti in custodia, gli stessi dovranno essere custoditi presso un caveau/cassaforte.

10. Comunicazione settimanale delle scorte di titoli di viaggio e della sosta in essere presso il fornitore, distinte per tipologie;
11. Consegna dal deposito, dei titoli di viaggio e della sosta alla sede dell'AMTAB c/o gli uffici competenti per il rifornimento al personale aziendale negli stessi termini di cui al precedente punto 4;
12. Consegna dal deposito, dei titoli della sosta al personale aziendale nelle aree /zone di servizio negli stessi termini di cui al precedente punto 4;
13. Le modalità di consegna saranno definite contrattualmente con i responsabili dei settori interessati. Per le attività di cui ai punti 11 e 12 sarà riconosciuto un aggio pari all'1% del valore facciale dei titoli al netto dell'IVA.

Il fornitore al momento del ritiro dei titoli di viaggio e della sosta, oggetto del servizio di distribuzione, sarà tenuto a versare all'Azienda un importo pari al prezzo di vendita al pubblico dei titoli ritirati, ridotto dell'aggio spettante per il servizio di distribuzione nella misura contrattualmente definita. Detto importo dovrà essere rimesso contestualmente al ritiro dei titoli mediante assegno bancario non trasferibile emesso all'ordine dell'Azienda.

Il ritiro dei titoli di viaggio dovrà essere comunicato all'Azienda con un preavviso di 24 (ventiquattro) ore e detta comunicazione dovrà indicare la quantità per ciascun tipo di titolo di viaggio e della sosta richiesto.

ARTICOLO 5) – PENALI

Per violazione degli obblighi di cui all'art. 4 che precede sarà applicata – salvo quanto di seguito specificato – una penale di € 100,00 (cento/00) al giorno per ciascuna violazione, fermo restando la facoltà per l'Azienda di risolvere il contratto per grave inadempimento dopo 60 (sessanta) giorni di applicazione di penali.

Relativamente alla violazione delle prescrizioni di cui ai punti 4 e 5 del precedente articolo 4) la penale è fissata in € 200,00 al giorno per ciascuna violazione; la violazione degli obblighi suddetti per cinque giorni consecutivi costituirà grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto.

In caso di applicazione di una penale, l'Azienda sarà tenuta a comunicare al fornitore a mezzo raccomandata a.r. la violazione nella quale lo stesso è incorso e, quindi, in caso di mancata adeguata giustificazione dell'inadempimento nel termine di 10 (dieci) giorni, potrà procedere all'applicazione della penale, che sarà comunicata a mezzo raccomandata a.r. Gli importi dovuti a titolo di penale dovranno essere versati all'Azienda nel termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione ed in mancanza l'Azienda sarà libera di procedere all'escussione della fideiussione.

ARTICOLO 6) - SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In nessun caso potrà essere ammessa la sospensione del servizio.

ARTICOLO 7) - CAUZIONE DEFINITIVA ED ALTRI ONERI

Il fornitore aggiudicatario dovrà, prima dell'affidamento, versare la cauzione definitiva di importo pari al 10% dell'importo determinato dall'aggio offerto rispetto alla base di gara.

La cauzione dovrà avere validità per tutta la durata del contratto, fino a restituzione dell'originale ed espressa lettera liberatoria Azienda, salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, legge n. 741/1981.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata a garanzia degli impegni tutti di cui al presente capitolato e in caso di inadempimento del fornitore sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei maggiori danni.

Il fornitore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione definitiva di cui l'Azienda abbia dovuto valersi, in tutto ad in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione definitiva sarà restituita, senza interessi, alla fine dell'appalto, assolve eventuali pendenze relative ai conteggi di penali.

Il contratto sarà redatto sotto forma di scrittura privata e sarà registrato a cura dell'Azienda con oneri a carico esclusivo dell'Impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 8) - SUBENTRO

Il fornitore dovrà garantire il subentro nel servizio all'attuale affidatario entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Parimenti, al momento della cessazione del contratto, il fornitore dovrà consentire il subentro del nuovo affidatario fornendo la collaborazione occorrente.

ARTICOLO 9) - CONTROVERSIE

Per ogni controversia le parti riconoscono la competenza esclusiva del Foro di Bari.

ARTICOLO 10) - DOMICILIO DEL FORNITORE

Il fornitore dovrà, all'atto della stipulazione del contratto, eleggere il proprio domicilio per tutti gli effetti del contratto medesimo nel comune di Bari o comune limitrofo. A tale domicilio saranno notificati tutti gli atti giudiziari e stragiudiziali.